Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Cremona

DECRETO N. 1243 **DEL 23/12/2024**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA COLLABORAZIONE TRA L'ASST DI CREMONA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Struttura proponente: SC AFFARI GENERALI E LEGALI

Responsabile del procedimento: ADA LINA CONSALVO

IL DIRETTORE GENERALE	DOTT. EZIO BELLERI
Acquisito il parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DOTT. GIANLUCA LEGGIO
Acquisito il parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO F.F.	DR.SSA MARIA LIDIA RAFFAELA SINATRA
Acquisito il parere favorevole del DIRETTORE SOCIOSANITARIO	DR. ANGELO GARAVAGLIA

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 117/2017 avente ad oggetto “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che:
  - all’art 2, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne propone lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
  - all’art. 56, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- la legge regionale n. 33/2009, così come modificata dalla legge regionale n.23/2015 e dalla legge regionale 22/2021, che, all’articolo 24 stabilisce che Regione Lombardia riconosce e promuove il ruolo del volontariato nella sua essenziale funzione complementare e ausiliaria al Sistema Sociosanitario Lombardo, finalizzata al raggiungimento e al consolidamento della buona qualità, dell'efficienza dell'attività e della professionalità degli operatori, nonché dell'appropriatezza e dell'umanizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, in un'ottica sussidiaria favorendo momenti di aggregazione e ascolto delle associazioni di volontariato, anche nell'ambito dei tavoli di confronto;

PREMESSO che l’ASST di Cremona ha sviluppato, nel tempo, rapporti di collaborazione con molte associazioni di volontariato presenti nel territorio, riconoscendone il ruolo e l’importanza, soprattutto a sostegno e garanzia dell’umanizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari;

VISTO il vigente Regolamento aziendale disciplinante i rapporti di collaborazione tra l’Azienda e gli Enti del Terzo Settore, approvato con decreto 367 del 13/12/2018;

CONSIDERATO che, nel tempo la legislazione regionale ha cambiato la struttura del Sistema Socio Sanitario Lombardo e l’ASST ha assunto una diversa organizzazione territoriale e ospedaliera e la normativa nazionale, anche in seguito agli avvenimenti legati al Covid 19, ha apportato riforme in diverse materie che impattano anche sui rapporti con gli Enti del Terzo Settore;

PRESO ATTO della proposta di aggiornamento del Regolamento aziendale disciplinante i rapporti di collaborazione tra l’ASST di Cremona e gli Enti del Terzo Settore presentata dal Direttore della SC Affari Generali e Legali, documento allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Sociosanitario;

DECRETA

1. per le motivazioni tutte richiamate in narrativa, di approvare il nuovo Regolamento aziendale disciplinante la collaborazione con il Terzo Settore, come da documento allegato al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il presente regolamento nel sito web aziendale nella sezione "amministrazione trasparente" al link: Atti amministrativi generali - ASST Cremona;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'ASST di Cremona;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. EZIO BELLERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Cremona

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA COLLABORAZIONE TRA L'ASST DI CREMONA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

INDICE:

- Normativa
- Art. 1: Finalità e Oggetto
- Art. 2: Attivazione delle collaborazioni
- Art. 3: Durata, Rinnovo, Recesso e decadenza delle collaborazioni
- Art. 4: Registro degli Enti del Terzo Settore convenzionati
- Art. 5: Obblighi dell'Ente del Terzo Settore
- Art. 6: Obblighi dell' ASST di Cremona
- Art. 7: Obblighi del Volontario
- Art. 8: Copertura assicurativa
- Art. 9: Misure a tutela della salute
- Art.10: Privacy
- Art. 11: Utilizzo degli spazi aziendali
- Art.12: Iniziative pubbliche
- Art.13: Raccolta fondi e Donazioni
- Art.14: Entrata in vigore
- Art.15: Norme di rinvio

NORMATIVA

- Costituzione della Repubblica Italiana;
- Legge 02 giugno 2016 n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2 lettera b) della legge 06 giugno 2016, n.106”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Legge Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- Decreto Legge 76/2020 “decreto semplificazioni” – legge di conversione 120/2020;
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 “Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (codice del terzo settore)”;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 203, n, 81 “Regolamento concernente modiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- “Codice di comportamento per il personale e codice etico dell’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

ART. 1
Finalità e Oggetto

Nel rispetto dei principi costituzionalmente riconosciuti di libertà di aggregazione, solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, l’ASST di Cremona garantisce e valorizza il pluralismo socio economico, riconoscendo il ruolo della famiglia, delle reti sociali, e degli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per lo sviluppo e la coesione territoriale, assicurando un pieno coinvolgimento degli stessi nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni.

Il presente Regolamento disciplina i rapporti fra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona (di seguito Azienda) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e in generale gli Enti del Terzo Settore (ETS) che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 117/2017.
L'osservanza del presente Regolamento è condizione necessaria per mantenere attive le collaborazioni con l'ASST.

Art. 2
Attivazione delle collaborazioni

L'ASST di Cremona, in conformità all'art. 56 decreto legislativo n. 117/2017, può sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato o le Associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, qualora siano più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, l'individuazione delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) con le quali avviare nuove collaborazioni avviene con avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito aziendale www.asst-cremona.it/associazioni-di-volontariato
L'ODV/APS dev'essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, che verrà valutata in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
L'ODV/APS interessata presenta formale richiesta di collaborazione indirizzata al Direttore Generale (allegato 1), al domicilio aziendale dell'ASST di Cremona: protocollo@pec.asst-cremona.it.
La struttura aziendale responsabile del corrispondente procedimento amministrativo:
- verifica la completezza e la regolarità formale della richiesta; in caso di richiesta incompleta o irregolare, l'ODV/APS interessata viene invitata alla regolarizzazione della stessa entro il termine di 30 giorni;
- coinvolge i Responsabili e i coordinatori del Dipartimento/Struttura/Servizio interessati allo svolgimento delle attività di volontariato in collaborazione, per la valutazione delle richieste, tenuto conto della compatibilità delle attività proposte in collaborazione con l'attività istituzionale del servizio interessato, delle modalità e dei tempi di realizzazione.
All'esito della valutazione e dell'istruttoria svolta, l'ASST, mediante decreto direttoriale, adotta il provvedimento di stipula di convenzione che verrà sottoscritta dalle parti.
La stipula della convenzione - o il rinnovo della stessa – comportano l'iscrizione dell'Ente nel Registro Aziendale degli Enti del Terzo Settore Convenzionati, disciplinato al successivo articolo 4.

Art. 3
Durata, rinnovo, recesso e decadenza delle collaborazioni

Le convenzioni, sottoscritte tra l'Azienda e gli Enti, previste all'articolo 2, hanno di norma durata biennale.
La convenzione potrà essere rinnovata su richiesta dell'Ente e successivamente decretata dall'Azienda. È escluso ogni tacito rinnovo.
Le parti possono recedere dalla convenzione in ogni momento e per qualsiasi circostanza, senza oneri a proprio carico, previo preavviso di almeno 30 giorni da inviare via pec all'indirizzo protocollo@pec.asst-cremona.it.
La convenzione decade automaticamente qualora, nel corso della sua durata, l'Ente, per qualsiasi motivo, venga cancellato dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In tal caso, è fatto obbligo per lo stesso di darne immediata comunicazione formale tramite pec all'ASST.
La convenzione decade, inoltre, nel caso di documentata mancata osservanza del patto di integrità da parte dell'Ente convenzionato, come indicato al successivo articolo 5.

Art. 4
Registro degli Enti del Terzo Settore Convenzionati

L'Azienda istituisce e mantiene aggiornato il Registro degli Enti del Terzo Settore Convenzionati, che viene pubblicato sul sito web aziendale www.asst-cremona.it/associazioni-di-volontariato
Nel Registro sono contenuti, per ciascun Ente, la denominazione e le informazioni di recapito e di contatto, nonché gli ambiti ed i progetti di collaborazione attivati.

Art. 5
Obblighi dell'Ente del Terzo Settore

All'atto di stipula della convenzione l'ETS dovrà sottoscrivere con l'Azienda un patto di integrità (allegato 2) e si impegna al rispetto delle norme vigenti, al puntuale rispetto del presente Regolamento, del codice di comportamento etico aziendale e, in particolar modo all'osservanza dei principi di onestà, trasparenza, affidabilità, correttezza e buona fede.
L'ETS individua un Referente dei volontari presenti in Azienda che ha il compito di tenere i rapporti con il Direttore Responsabile e Coordinatore della struttura di riferimento e con le altre strutture aziendali.
L'ETS si impegna a:

- presentare, in allegato alla domanda di convenzione, l'elenco dei volontari (MODELLO 1) e si impegna a provvedere al suo aggiornamento con ogni nuovo inserimento o cessazione che andrà tempestivamente inviato all'ASST.
- consegnare al volontario il cartellino distintivo dell'ETS al quale il volontario è collegato;
- presentare, per ciascun volontario ammesso a prestare collaborazione all'interno delle strutture aziendali, attestazione di frequenza a corsi di formazione, anche organizzati dall'Azienda, con particolare riferimento all'area per la quale si richiede il convenzionamento;

- ottemperare all'obbligo di formazione dei volontari operanti per l'ASST e ad accertarne i requisiti attitudinali, d'integrità, correttezza, nonché la predisposizione psicologica alle specifiche attività in ambito sociosanitario;
- realizzare in proprio attività formative per i volontari e garantire l'acquisizione del titolo formativo degli stessi entro 6 mesi dall'inizio dell'attività, assicurando ai nuovi volontari un periodo di affiancamento con operatori in possesso di tale titolo;
- fornire assicurazioni circa l'idoneità psico-fisica del volontario compatibilmente con l'attività che viene svolta presso l'Azienda e, qualora vi fossero casi di mutamento delle condizioni in precedenza dichiarate, deve darne comunicazione all'ASST;
- assicurare che i Volontari svolgano le attività concordate con i Direttori/responsabili e coordinatori di struttura interessati negli orari, giornate e luoghi individuati, garantendo la continuità delle attività programmate;
- garantire il rispetto dei locali e materiali messi a disposizione dall'ASST di Cremona, osservando le regole di utilizzo degli stessi;
- comunicare tempestivamente all'ASST l'eventuale interruzione della collaborazione.

Art. 6
Obblighi dell'ASST di Cremona

L' ASST di Cremona si impegna a:

- garantire che il personale sanitario e non sanitario, in servizio nelle strutture/servizi presso i quali si svolgerà l'attività, offra ampia collaborazione affinché l'opera dei volontari possa svolgersi senza alcun intralcio;
- dotare i volontari di badge prima dell'inizio dell'attività per mezzo della struttura aziendale deputata, mettendo a disposizione un sistema di rilevazione presenze. Il badge dovrà essere restituito alla stessa struttura aziendale dal volontario alla cessazione della sua attività di volontariato;
- consentire l'ingresso dei volontari nelle Strutture aziendali nei giorni e orari concordati, sempre e solo se adeguatamente individuabili nelle loro funzioni grazie al cartellino di riconoscimento;
- decidere, in contradditorio con l'ETS, qualora si accertino comportamenti dell'operatore diversi da quelli sopra descritti, i provvedimenti da adottarsi, in ottemperanza alle proprie funzioni di controllo.

Tra l'Azienda e l'ETS convenzionato non si instaura alcun rapporto di natura patrimoniale. Eccezionalmente, con riferimento a particolari progetti di collaborazione, tenuto conto delle attività rese dall'Ente, l'Azienda può prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Ente stesso come debitamente documentate.

ART. 7
Obblighi del Volontario ed eventuali sanzioni

Il volontario concorre alla realizzazione del programma dell'ODV/ASP nel rispetto delle finalità dell'Azienda. L'attività del volontario non può mai configurarsi come sostitutiva dell'attività del personale dipendente dell'Azienda né può interferire in alcun modo con l'operato del personale aziendale.

Durante lo svolgimento dell'attività di collaborazione gratuita prestata, il volontario è tenuto, in particolare, a:

- rispettare la dignità ed i diritti degli utenti;
- conoscere e rispettare il presente regolamento, il codice di comportamento etico aziendale ed ogni eventuale atto regolamentare interno espressamente richiamato;
- osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontariato, mantenendo un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento della collaborazione stessa;
- osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle attività svolte ed improntare ogni attività alla più assoluta discrezione e riservatezza;
- rispettare le disposizioni impartite dai Direttori/Responsabili di Struttura/servizio e/o dai Coordinatori delle strutture coinvolte per quanto di rispettiva competenza e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle strutture stesse e con i destinatari della collaborazione;
- intrattenere con il personale infermieristico e assistenziale della struttura aziendale coinvolta, un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
- non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari e sociali;
- informarsi, presso il Coordinatore Infermieristico e/o il Direttore/Responsabile di Struttura, o suo delegato, in ordine alla possibilità di accedere ai luoghi di cura dei pazienti e acquisire tutte le informazioni necessarie per svolgere al meglio la propria attività, attenendosi scrupolosamente ad esse;
- rispettare le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro nei settori nei quali prestano l'attività di collaborazione (es: le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sulle norme igienico-sanitarie ed in particolare sul lavaggio delle mani, le procedure di smaltimento di eventuali rifiuti (es. residui alimentari), e ogni altra direttiva impartita dal Direttore/Responsabile di Struttura e dal Coordinatore Infermieristico;
- utilizzare un linguaggio consono e rispettoso dell'ambiente presso il quale si svolge l'attività;
- utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera nonché funzionale all'attività che va a prestare mantenendo esposto e ben visibile il "Cartellino Identificativo" in modo che non dia adito alla possibilità di confondersi con il personale dell'ASST durante l'attività prestata presso la Struttura di destinazione;
- custodire le chiavi e/o codici di accesso del locale eventualmente messo a disposizione e mantenere l'ordine interno allo stesso;
- usare e custodire con cura i beni di proprietà dell'Azienda e non utilizzare a fini privati e personali materiale o attrezzature (comprese linee telefoniche o di rete) di cui dispone per espletare l'attività di collaborazione gratuita;

L'attività di volontariato non può essere in alcun modo retribuita, neanche dal beneficiario.
È severamente vietato al volontario acquisire immagini, audio e video durante il servizio prestato.
L'operatore volontario dell'ETS può essere allontanato temporaneamente dalla struttura presso cui collabora nel caso in cui venga rilevata da parte del Direttore/Responsabile e/o del Coordinatore Infermieristico della struttura medesima, la presenza di situazioni di

incompatibilità ovvero il mancato rispetto dei doveri di cui al presente regolamento; il Direttore/Responsabile e/o del Coordinatore Infermieristico della struttura interessata ne informa la Direzione dell'ASST, al fine di darne successiva segnalazione al Rappresentante Legale dell'Organizzazione o associazione di appartenenza del volontario.
Nell'ipotesi in cui emergessero elementi di gravità tale da determinare la ricusazione del volontario da parte dell'Azienda, il Direttore Generale, per il tramite della struttura competente, invia formale e motivata lettera al legale rappresentante dell'Ente, affinché all'operatore sia precluso permanentemente l'accesso in Azienda nella veste di volontario.
Gravi comportamenti dei volontari difformi al presente regolamento possono essere causa di rescissione dalla convenzione da parte dell'ASST.
Sono fatte comunque salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti.

ART. 8
Copertura assicurativa

È fatto obbligo agli ETS di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
La copertura assicurativa di cui al comma precedente è elemento essenziale della convenzione e copia delle relative polizze va prodotta all'atto della sua sottoscrizione.
In relazione allo svolgimento, presso le strutture/servizi dell'Azienda, delle attività oggetto della collaborazione disciplinata dalla convenzione, l'ASST assicura i volontari dell'ETS contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

ART.9
Misure a tutela della salute

Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore autonomo, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, l'ASST, per il tramite del Responsabile Dirigente per la Sicurezza e il Coordinatore Preposto per la Sicurezza del Dipartimento/Struttura interessata dalla collaborazione, fornisce ai volontari e alle Associazioni di appartenenza, impegnati presso le Strutture Aziendali, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle eventuali D.P.I. da utilizzare.
L'ASST di Cremona in considerazione dell'attività espletata dall'Ente del Terzo Settore, valuterà l'attuazione della normativa in materia di tutela sicurezza e salute e potrà subordinare lo svolgimento dell'attività al possesso da parte dei volontari del certificato di idoneità alla mansione, rilasciata da un medico specialista in medicina del lavoro.
L'Associazione e il singolo volontario hanno l'onere di prendere visione del Documento di Informazione sui Rischi Aziendali.
Le misure di prevenzione e protezione verranno adottate in cooperazione con le Associazioni per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi incidenti sull'attività prestata dal volontario.
È fatto divieto ai volontari di

- accedere per qualsiasi motivo alle aree, presenti all'interno dell'Azienda, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per

quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;

- assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti a indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Sarà cura del Responsabile Dirigente per la Sicurezza e il Coordinatore Preposto per la Sicurezza del Dipartimento/Struttura informare gli operatori della presenza di persona iniettata con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.

.ART.10
Utilizzo degli spazi e strumenti aziendali

L'ASST di Cremona su richiesta motivata dell'Ente del terzo Settore, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, si riserva la possibilità di rendere disponibili spazi esterni ai reparti e ai servizi, eventualmente anche comuni con altre ODV/APS, unicamente e limitatamente al tempo necessario per consentire lo svolgimento dell'attività di segreteria dell'associazione, secondo modalità, condizioni e tempi da concordare. Qualora lo spazio venga condiviso con altre ODV/APS dovranno essere rispettate le specifiche regole di condotta che verranno affisse nel locale.
Resta inteso che l'autorizzazione all'utilizzo di spazi non determina l'acquisizione di alcun diritto da parte dell'Ente del terzo Settore. Il locale riservato all'ETS non potrà mai essere eletto sede legale dell'Ente.
L'Ente del Terzo Settore non può affiggere targhe, insegne, cartelli o strumenti pubblicitari negli spazi dell'ASST senza previa e formale autorizzazione.
Gli eventuali strumenti informatici o di comunicazione utilizzati per l'attività di volontariato all'interno delle strutture aziendali secondo gli accordi presi in convenzione, verranno forniti dall'ASST di Cremona nel rispetto delle regole aziendale in materia di Information Comunication Tecnology (ICT). In caso di guasti malfunzionamenti e altre criticità informatiche l'ODV/APS dovrà attivare il Service Desk aziendale.
È vietato l'utilizzo di mail aziendali con dominio @asst-cremona.it.

ART.11
Privacy

La sottoscrizione delle convenzioni, in applicazione dell'art. 28 del regolamento UE n. 679/2016, comporta la nomina dell'Ente del Terzo Settore quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati".
L'Ente del Terzo Settore, nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati", si impegna con l'atto di designazione ad "autorizzato al trattamento dati", a formare e informare i volontari e il proprio personale circa le norme e i regolamenti inerenti al trattamento dei dati, l'obbligo di riservatezza e l'obbligo di rispettare in ogni situazione la dignità della persona.
In ragione del fatto che i volontari e il personale degli Enti del Terzo Settore possono venire a conoscenza di dati personali e sensibili dei pazienti, la frequentazione è lecita a condizione che il volontario-frequentatore sia stato preliminarmente "autorizzato al trattamento dati" da parte dell'Ente del Terzo Settore cui aderisce.
L'Ente del Terzo Settore, in qualità di "Responsabile esterno del trattamento dei dati", si impegna inoltre a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR n. 679/2016

ART. 12
Iniziative pubbliche

L'ASST può, a suo insindacabile giudizio, rendere disponibili spazi per lo svolgimento di iniziative promosse dalle Associazioni, secondo modalità, tempi e condizioni da concordare con la SS Comunicazione e la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale.
Le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore possono essere autorizzate ad utilizzare il nome e il logo dell'ASST di Cremona per le specifiche iniziative ed eventi per i quali deve essere presentata richiesta alla Direzione Generale almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.
La domanda deve contenere l'indicazione dei contenuti, fini, tempi, luoghi e modalità di svolgimento, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni aziendali per la concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo.
Il patrocinio può essere riconosciuto, da parte dell'Azienda, agli Enti che promuovono iniziative di comunicazione che rivestono particolare valore sociosanitario, sanitario e/o educativo.
L'istruttoria e la relativa autorizzazione sono in carico alla S.S. Comunicazione Aziendale e URP.
Il riconoscimento al patrocinio non comporta alcun obbligo o impegno finanziario da parte dell'Azienda.
La promozione e/o divulgazione di qualsiasi notizia su mezzi stampa e di comunicazione, con qualsiasi mezzo, che faccia riferimento all'ASST di Cremona deve essere concordata preventivamente con la S.S. Comunicazione Aziendale e URP.

ART. 13
Raccolta fondi e donazioni

Qualsiasi tipo di raccolta fondi, costituendo un'autonoma decisione dell'Ente del Terzo Settore che intende organizzarla - in qualsiasi tempo e luogo – comporta una totale ed esclusiva responsabilità dell'evento in capo all'Ente stesso; l'ASST di Cremona è sollevata da ogni responsabilità derivante da azioni od omissioni compiute dagli organizzatori di eventi benefici e dai rapporti tra questi ultimi ed eventuali donatori e /o finanziatori.
La raccolta fondi a favore di ASST di Cremona, con la spendita dell'immagine dell'ASST, deve essere preventivamente autorizzata da quest'ultima.
L'Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro aziendale che adotta l'iniziativa non rappresenta in nessun modo l'Azienda e non può agire per suo nome e in suo conto.
Per l'attivazione di qualsiasi forma di donazione effettuata dagli ETS a favore dell'ASST di Cremona si rimanda al Regolamento sulle Donazioni in vigore in azienda.

ART. 14
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del decreto di approvazione del Direttore Generale. Il Regolamento può decadere in presenza di modifiche normative, trasformazioni organizzative aziendali o per la necessità di rettifiche nei suoi contenuti, che determinino un aggiornamento dello stesso.

ART.15
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto e normato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa di riferimento nazionale, alle clausole riportate in ogni convenzione individuale nonché al Codice Civile.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Cremona

Logo ODV/APS

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA E …… PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE GRATUITA PRESSO ..... DELL'ASST DI CREMONA

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona, con sede in Cremona, Viale Concordia n.1, CF/PARTITA IVA 01629400191, nella persona del Direttore Generale Dott. Ezio Belleri quale rappresentante legale pro-tempore, in seguito denominata Azienda

E

L'Ente del terzo settore (in seguito ETS) denominato " ……", con sede in……, Via……, CF……..,iscritto in data _____al foglio n……, progressivo n. …sezione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella persona del legale rappresentante, ……,,

PREMESSO CHE

- Il Decreto legislativo n. 117/2017 "Codice del terzo settore" all'art 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne propone lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 117/2017 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

PRESO ATTO

- del Regolamento per l'espletamento di attività di servizio gratuito da parte del Terzo Settore vigente presso l'ASST di Cremona e relativi allegati, approvato con provvedimento n. _____del_____;
- che con richiesta di cui al protocollo n…….. il predetto Ente ha presentato a quest'Azienda richiesta di convenzione, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di collaborazione gratuita;
- che, previa verifica dei requisiti legalmente prescritti, da parte della Struttura competente e acquisiti i necessari pareri istruttori, si è accertata la sussistenza di tutti gli elementi

necessari alla stipula della convezione richiesta e l'interesse delle parti all'attivazione della collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1. Oggetto

Il presente accordo disciplina i rapporti di collaborazione tra l'ASST di Cremona e l'ETS denominato…….. finalizzati allo svolgimento da parte di quest'ultimo di attività di collaborazione gratuita presso le strutture territoriali e ospedaliere dell'Azienda.

Le attività dell'ODV/APS_____ sono finalizzate al perseguimento degli scopi del proprio statuto, depositato agli atti, che consistono in sintesi:
……
……
Nello specifico, presso il territorio e/o presidio ospedaliero di _____, l'Organizzazione intende realizzare attività di _____

ART. 2 Luogo, tempi e modalità di svolgimento

L'attività verrà erogata presso la Polo Territoriale/Polo Ospedaliero dell'ASST di Cremona, in particolare gli operatori presteranno la loro collaborazione presso la struttura……nei giorni e negli orari preventivamente definiti con il Direttore /Responsabile di Struttura, di seguito indicati:

…….

…….
Eventuali modifiche o integrazioni giornaliere ed orarie dovranno essere nuovamente concordate con il Responsabile della Struttura dove si esercita l'attività.
Durante la loro permanenza, i volontari dovranno rispettare le regole contenute nel Regolamento aziendale disciplinante i rapporti con il Terzo Settore; in particolare:

- si dovranno attenere scrupolosamente alla disciplina e alle norme della struttura in cui prestano la propria collaborazione e sono tenuti a seguire le indicazioni del Direttore della Struttura/Coordinatore Infermieristico sia per quanto attiene l'organizzazione dell' attività, che in nessun caso potrà interferire con quella del personale sanitario, sia per quanto riguarda le misure di sicurezza e prevenzione eventualmente adottate per lo svolgimento dell'attività in questione.
- dovranno conoscere l'opuscolo informativo per i soggetti appartenenti alle Associazioni di volontariato convenzionate con l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona e consegnato unitamente al badge;
- dovranno osservare le norme disciplinari previste per il personale in servizio presso l'ASST e le norme della privacy;
- espleteranno l'attività nell'assoluto rispetto del segreto professionale e comunque osservando la massima riservatezza su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività di volontariato.

E' vietato ai volontari:

- svolgere attività a carattere assistenziale, di esclusiva competenza del personale dell'Azienda
- consultare i documenti sanitari;

- fornire notizie ai degenti e a loro congiunti, in merito alle cure in corso o interventi diagnostici ecc.

Ai volontari, adeguatamente preparati e autorizzati allo svolgimento dell'attività, viene concesso il libero ingresso presso la struttura aziendale interessata negli orari autorizzati e concordati, onde non creare ostacolo al servizio.
L'Azienda si impegna a facilitare e rendere agevole l'accesso alla Struttura degli operatori dell'Ente: pertanto, pubblicizza ed illustra le finalità dell'Ente tra i propri operatori, nell'intento di assicurare il riconoscimento del ruolo assegnato ai volontari.
L'Azienda e l'ETS si impegnano, affinché le attività di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di miglior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico sanitario e comportamentale.

ART. 3 Obblighi dell'Ente del Terzo Settore

L'ETS garantisce che i n.___ volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle capacità professionali, cognizioni tecniche e pratiche necessarie al loro svolgimento.

L'ETS si impegna, alla stipula della convenzione, a sottoscrivere il patto di integrità allegato.

L'ETS direttamente o tramite i propri referenti si impegna a:

a) fornire all'inizio delle attività presso l'ASST e annualmente alla SC Affari Generali e Legali (se modificato) copia dell'elenco volontari dell'ETS non occasionali e l'elenco di volontari occasionali, ovvero autocertificazione del rappresentante dell'ETS nella quale vengono precisati per ciascun volontario nome, cognome e codice fiscale;
b) comunicare tempestivamente i dati degli eventuali ulteriori volontari che dovessero essere inviati presso il presidio in un momento successivo all'inizio del rapporto convenzionale, specificando per ciascun volontario la data di inizio attività presso la struttura interessata;
c) provvedere alla formazione e qualificazione professionale dei volontari in modo autonomo, o in collaborazione con l'ASST, nonché provvedere ad un aggiornamento periodico anche in materia di sicurezza, igiene sanitaria, prevenzione dei rischi e comunicazione;
d) individuare il sig./la sig.ra_____quale referente dei volontari presenti in Azienda con il compito di tenere i rapporti con le figure apicali della Struttura di riferimento e aziendali;
e) garantire lo svolgimento delle attività concordate e il rispetto dei locali e materiali messi a disposizione;
f) munire i volontari di appositi contrassegni di riconoscimento precisando che i contrassegni dovranno essere resi visibili all'utenza e agli operatori;
g) munire i volontari di camice qualora si renda necessario.

ART. 4 Utilizzo spazi e strumenti aziendali

Su specifica richiesta dell'ETS, viene concesso l'utilizzo dello spazio…….per le attività di segretaria. Sono forniti, inoltre, all'ETS, i seguenti strumenti:

……..

…….
L'uso degli spazi e degli strumenti da parte dell'ETS è disciplinato dal Regolamento aziendale in materia di Terzo Settore.

ART. 5 Sicurezza e prevenzione

L'ASST di Cremona, in applicazione del D. Lgs. 81/08. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro provvederà ad informare i volontari sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario svolge l'attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività stessa, secondo le modalità di cui all'art 9 del "Regolamento aziendale".

In ogni caso ai volontari sono inibiti contatti con i pazienti in isolamento.

Ove si rendesse necessario, nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, ASST dovrà provvedere a munire i volontari di idonei sistemi di protezione (mascherine, guanti, ecc.).

Le anamnesi sanitarie di ogni volontario vengono raccolte ed esaminate dal medico specialista in Medicina del Lavoro aziendale, che darà il nulla osta per l'avvio della collaborazione.

E' fatta salva la possibilità per l'ASST di richiedere eventuali ulteriori certificazioni sanitarie che si rendessero necessarie in attuazione di specifici e successivi provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali in merito.

ART. 6 Copertura Assicurativa

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'ETS dichiara, per ogni conseguente effetto, di aver stipulato, così come imposto dall'art. 18 del D.lgs. 117/2017, dalla L.R. 1/2008 e secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 06 ottobre 2021, idonea polizza assicurativa per i propri aderenti che svolgono l'attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

L'ASST garantisce i volontari contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi in relazione allo svolgimento, presso le strutture/servizi dell'Azienda, delle attività oggetto della collaborazione disciplinata dalla convenzione.

In nessun caso l'ASST garantisce la copertura assicurativa per dolo o colpa grave.

Al verificarsi di un evento garantito dalla polizza in parola l'ETS e l'ASST concorreranno ciascuna in proporzione alla rispettiva quota di responsabilità e nei limiti di quanto previsto dalle rispettive coperture che verranno attivate.

ART. 7 Durata

La presente convenzione avrà durata biennale con scadenza in data _____
Il rinnovo della convenzione dovrà essere richiesto dall'Ente almeno 30 giorni dalla sua scadenza utilizzando l'allegato 1 al Regolamento Aziendale.
Non è consentito alcun rinnovo tacito.
La richiesta di rinnovo, ove accolta, deve essere formalizzata dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona con adozione di apposito provvedimento amministrativo.
Qualora, tuttavia, in corso di vigenza, si renda necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di

nuova convenzione.

Art. 8 Recesso e decadenza

L'Azienda può recedere dalla convenzione in ogni momento e senza oneri a proprio carico, previo preavviso di almeno 30 giorni, notificato tramite pec. L'Ente può recedere, a sua volta, dalla convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 30 giorni notificato tramite pec. La convenzione decade automaticamente qualora nel corso della sua durata l'Ente, per qualsiasi motivo, sia cancellato dal registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale evento è fatto obbligo all'Ente di darne comunicazione all'ASST.

Art.9 Trattamento dei dati e nomina del responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" del 27 aprile 2016, l'Azienda e l'Ente assumono rispettivamente la qualifica di titolare e di responsabile esterno del trattamento per i dati trattati in esecuzione dell'attività di collaborazione oggetto della convenzione.
L'Azienda, con apposito atto, incarica l'Ente quale responsabile esterno del trattamento dei dati e l'Ente conseguentemente ne accetta la nomina.

ART. 10 Agevolazioni fiscali e oneri a carico dell'ASST di Cremona

Tra l'Ente e l'Azienda non si instaurano rapporti di natura patrimoniale; ai sensi dell'art 56 D.Lgs n.177/2017 può essere previsto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il rimborso delle spese avviene nel rispetto del principio di effettività delle stesse, presentando idonea documentazione alla SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità, al termine di ogni anno di esercizio.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/1986.

Art. 11 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa di riferimento nazionale e regionale, alle clausole riportate in ogni convenzione individuale nonché al Codice Civile.

Cremona, lì

ASST DI CREMONA IL DIRETTORE GENERALE	ENTE IL PRESIDENTE
_____	_____

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Cremona

Logo ODV/APS

ALLEGATO 1

RICHIESTA/RINNOVO CONVENZIONAMENTO PER LA COLLABORAZIONE GRATUITA

Spett.le
ASST di Cremona
Viale Concordia n.1
26100 Cremona
Pec: protocollo@pec.asst-cremona.it

Il/la sottoscritto/a (nome)_____ (cognome)_____

legale rappresentante Organizzazione di Volontariato

denominata_____

Con forma giuridica_____CF/P.IVA_____

con sede legale nel Comune di
_____Via_____ n. _____
Prov_____Telefono _____ pec_____
e-mail_____

CHIEDE

- o di **stipulare** con l'ASST di Cremona apposita convenzione per lo svolgimento della seguente attività di volontariato
  _____
  _____
  _____ presso_____
  precedentemente concordata con il dr._____;

- o di **rinnovare** la convenzione già stipulata con l'ASST di Cremona ad oggetto attività volontariato di_____ presso
  _____ con scadenza_____

Consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l'ente promuove e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

Che l'organizzazione di volontariato ……:

- è iscritta del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n._____
- è assicurata (contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, stipulate a favore degli aderenti all'Ente) con la Compagnia_____ n. Polizza_____, di cui si impegna a produrre copia a richiesta dell'ASST e comunque prima della sottoscrizione della convenzione.

A tal fine si allega:

a) copia dello Statuto/atto costitutivo dell'Ente/Organizzazione;
b) elenco degli operatori che presteranno attività di collaborazione presso l'ASST di Cremona, con annessa dichiarazione concernente il loro percorso formativo (Modello 1);
c) scheda di descrizione delle strutture, attrezzature e mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività, nonché degli orari e dei giorni di apertura della segreteria, ed elenco delle eventuali prestazioni specializzate di terzi (Modello 2)
d) copia non autenticata di un proprio documento di identità personale, in corso di validità.

Cremona, _____ Firma_____

Modello n. 1

ELENCO VOLONTARI CHE PRESTERANNO ATTIVITÀ PRESSO L'ASST DI CREMONA

Il/La sottoscritto/a , in qualità di Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato _____ ,

DICHIARA

1. che presteranno attività di volontariato, presso l'ASST DI CREMONA le seguenti persone:

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	DATA TITOLO FORMATIVO

2. di impegnarsi, a nome dell'Ente che rappresenta, ad assicurare che tutti gli operatori sopra indicati, non ancora in possesso di adeguata formazione per lo svolgimento di attività di volontariato, entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, partecipino ai corsi di formazione in materia.

Cremona, _____ firma_____

MODELLO 2

INDICAZIONE DEGLI ORARI E DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE, ATTREZZATURE E MEZZI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE

Il/La sottoscritto/a_____ , in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente denominato _____,

DICHIARA

1. che l'Ente dispone delle seguenti strutture, attrezzature e mezzi per lo svolgimento dell'attività:_____
_____
_____

2. che l'Ente si rende disponibile a svolgere le attività in collaborazione nei seguenti giorni ed orari:

lunedì dalle ore _____alle ore _____ e dalle ore_____ alle ore_____
martedì dalle ore _____alle ore _____ e dalle ore_____ alle ore_____
mercoledì dalle ore _____alle ore _____ e dalle ore_____ alle ore_____
giovedì dalle ore _____alle ore _____ e dalle ore_____ alle ore_____
venerdì dalle ore _____alle ore _____ e dalle ore_____ alle ore_____
sabato dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore_____ alle ore_____
domenica dalle ore _____alle ore _____ e dalle ore_____ alle ore_____

3. che l'Ente necessita dell'utilizzo dei seguenti spazi / strumenti presso l'ASST di Cremona:

_____
_____
_____
_____

Firma
_____

PATTO DI INTEGRITÀ

TRA

L'ASST di Cremona, nella persona di _____ in qualità di legale rappresentante, con sede legale in Cremona, Viale Concordia, 1 , CF 01629400191

E

il/la ……..…… (di seguito denominato ETS), sede legale in …….., via …….……n……. codice fiscale/P.IVA …….……, rappresentata da …….. ……... in qualità di ……..……

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed i successivi aggiornamenti, che si richiamano integralmente;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- Il vigente "Codice di comportamento per il personale e codice etico dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona
- i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.) adottati dall'ASST di Cremona dal triennio 2013-2015 ad oggi ;

nel rispetto del principio di reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'agire pubblico;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione dell'ETS che, ai fini della attività di collaborazione gratuita si impegna:
- a tutelare, mediante il perseguimento esclusivo delle finalità declinate nel proprio Statuto, il corretto svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dello svolgimento dell'attività;
- a garantire la diffusione e la conoscenza da parte del proprio personale dei principi e della regole di comportamento contenute nel Codice di comportamento e codice etico vigente presso l'ASST;

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

Art. 2

L'ASST di Cremona si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'esecuzione della convenzione e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e nella sua declinazione nel Codice di comportamento aziendale.

Art. 3

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'ETS interessato.
La violazione da parte del volontario dell'ETS di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 del Regolamento aziendale disciplinante la collaborazione tra ASST di Cremona e gli enti del terzo settore.
È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore dell'ASST o dell'ETS.
L'ASST di Cremona segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto compiuto in violazione del presente patto.
Il volontario o l'ETS di appartenenza segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'ASST qualsiasi atto posto in essere da dipendenti dell'azienda o da terzi in violazione al presente patto e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria.

Cremona,_____ firma_____
Firma_____